

il Capo di Gabinetto

49489


27 LUG. 2010

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto : parere espresso dal Consiglio Comunale di Roma in ordine allo schema di decreto legislativo "Disposizioni recanti attuazione dell'art.24 della legge 5 maggio 2009 n.42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale"

Si riscontra la nota di codesto Dipartimento n.5346 dagli 50149/10.3.44 del 13 luglio u.s., per trasmettere copia dell'ordine del giorno n.81, approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale, nella seduta del 19 luglio 2010, concernente il parere in ordine allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto.

Dott.  Giammarco Nardi





**Ordine del giorno n. 81
del 19 luglio 2010**

Il Consiglio Comunale di Roma, riunito per l'esame del parere da esprimere al Governo in merito al decreto legislativo su Roma Capitale, esaminato il dibattito emerso nella competente Commissione Speciale, apprezzata la volontà del Governo del Paese di indicare una speciale soluzione ai problemi della Capitale d'Italia, a cui seguirà la discussione sui successivi decreti attuativi previsti con la riforma stabilita dalla legge 42/2009, esprime il proprio parere favorevole subordinato agli emendamenti proposti e impegna il Sindaco a farsene portavoce presso il Governo e le Commissioni Parlamentari competenti nell'esame del decreto legislativo su Roma Capitale.

TESTO DECRETO LEGISLATIVO	TESTO CON MODIFICHE PROPOSTE
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente decreto reca disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.</p> <p>2. Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Oggetto</p> <p>1. Il presente decreto reca disposizioni fondamentali dell'ordinamento di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e ss.mm.</p> <p>2. Le norme di cui al presente decreto costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dell'Ente e possono essere modificate, derogate o abrogate dalle leggi dello Stato solo espressamente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Organi di Governo di Roma Capitale</p> <p>1. Sono organi di governo di Roma Capitale l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina ed il Sindaco</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Organi di Governo di Roma Capitale</p> <p>1. Sono organi di governo di Roma Capitale l'Assemblea capitolina, la Giunta capitolina e il Sindaco</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 Assemblea Capitolina</p> <p>1. L'Assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>2. L'Assemblea capitolina è composta dal Sindaco di Roma capitale e da quarantotto Consiglieri</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 3 Assemblea Capitolina</p> <p>1. L'Assemblea capitolina è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.</p> <p>2. L'Assemblea capitolina, che rappresenta una popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti, è composta dal Sindaco di Roma Capitale e da un numero di sessanta Consiglieri.</p>

3. L'Assemblea capitolina è presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea, che disciplinano altresì l'esercizio delle funzioni vicarie. La revoca della carica di Presidente è ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello statuto e del regolamento dell'assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure.

4. L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.

5. L'assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva lo statuto di Roma capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma capitale, quali circoscrizioni di decentramento, in numero non superiore a dodici.

6. Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati. Lo Statuto è pubblicato nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed è iscritto nella raccolta ufficiale degli statuti del Ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

7. Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute ed alle relative votazioni dell'Assemblea

3. L'Assemblea capitolina è presieduta da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta, con votazione a scrutinio segreto. Al Presidente sono attribuiti i poteri previsti dallo Statuto e dal Regolamento dell'assemblea. La revoca della carica di Presidente è ammessa nei soli casi di gravi violazioni di legge, dello Statuto e del Regolamento dell'Assemblea, che ne disciplina altresì le relative procedure.

4. L'Assemblea capitolina disciplina con propri regolamenti l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.

5. L'Assemblea capitolina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, approva lo Statuto di Roma Capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Lo statuto disciplina, nei limiti stabiliti dalla legge, i municipi di Roma Capitale quali circoscrizioni di decentramento, **individuandone il numero, comunque inferiore a quello attuale, in modo da garantire l'efficace ed efficiente espletamento delle funzioni di loro competenza, nonché una conseguente riduzione dei costi**

6. Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene due volte, **in altrettante sedute consiliari**, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati. Lo statuto è pubblicato nelle forme e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed è inserito nella raccolta ufficiale degli statuti del ministero dell'Interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

7. **Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza dei Consiglieri per la non giustificata assenza dalle sedute dell'Assemblea capitolina.**

capitolina.

8. Lo Statuto ed i Regolamenti di cui al comma 4 prevedono e disciplinano forme di monitoraggio e controllo, finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

Articolo 4 Sindaco e Giunta Capitolina

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco di Roma Capitale partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale, in conformità di quanto previsto dall'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina assegnati.

4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

8. Lo Statuto ed i Regolamenti di cui al comma 4 prevedono e disciplinano forme di monitoraggio e controllo, finalizzate a garantire, nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, il rispetto degli standard e degli obiettivi di servizio definiti dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 nonché l'efficace tutela dei diritti dei cittadini.

9. Lo Statuto prevede strumenti di partecipazione e consultazione, anche permanenti, li disciplina e li assiste al fine di promuovere il confronto tra l'amministrazione di Roma Capitale e i cittadini.

Articolo 4 Sindaco e Giunta Capitolina

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito del cui territorio esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti quale rappresentante della comunità locale e quale Ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco di Roma Capitale partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma Capitale, in conformità di quanto previsto dall'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La Giunta capitolina è composta dal Sindaco di Roma Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di **quindici** Assessori.

4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina **entro il limite massimo di cui al comma precedente** i componenti della Giunta capitolina, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla **nomina**. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione all'Assemblea.

5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dell'Assemblea. La nomina ad Assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente.

6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea capitolina e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o dagli organi di decentramento.

7. La Giunta disciplina, con propri regolamenti e in conformità allo statuto l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, in relazione all'esercizio delle funzioni conferite con gli appositi decreti legislativi.

8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

9. Il Sindaco cessa in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere dell'Assemblea. La nomina ad Assessore comporta la sospensione di diritto dall'incarico di Consigliere dell'Assemblea capitolina e la sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione e non comporta pregiudizio dei diritti di elettorato passivo del Consigliere supplente.

6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di Roma Capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge all'Assemblea capitolina e che non ricadono nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o dagli organi di decentramento.

7. Lo Statuto in relazione all'esercizio delle funzioni conferite a Roma Capitale con gli appositi decreti legislativi, stabilisce i criteri per l'adozione da parte della Giunta di propri regolamenti in merito all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità .

8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

9. Il Sindaco cessa in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o la regolare attuazione delle linee programmatiche del mandato, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea.

Articolo 5

Status degli amministratori di Roma Capitale

1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina.

2. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri dell'Assemblea capitolina si applicano, in materia di permessi e licenze da fruire per l'espletamento del mandato, le disposizioni del presente decreto. In nessun caso, comunque, gli oneri a carico dell'Ente per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun amministratore, l'importo pari alla indennità di rispettiva spettanza.

3. Gli amministratori di Roma Capitale che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge, o di evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell'azione amministrativa, il Sindaco può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal Regolamento dell'Assemblea.

Articolo 5

Status degli amministratori di Roma Capitale

1. Sono amministratori di Roma Capitale il Sindaco, gli Assessori componenti della Giunta ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina, nonché i componenti degli organi dei Municipi.

2. Ai Consiglieri dell'Assemblea capitolina ed ai Consiglieri Municipali, si applicano, in materia di permessi e licenze da fruire per l'espletamento del mandato, le disposizioni di legge. In nessun caso, comunque, gli oneri a carico dell'Ente per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono annualmente superare, per ciascun Consigliere, l'importo pari all'ammontare, rispettivamente, dell'indennità e dei gettoni di presenza percepiti nell'anno. Restano altresì integralmente a carico dell'amministrazione di Roma Capitale i contributi assistenziali, previdenziali, figurativi e assicurativi.

3. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina, gli Assessori componenti della Giunta capitolina ed i Presidenti dei Municipi hanno diritto di percepire una indennità di funzione determinata con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta dell'Assemblea capitolina. I predetti amministratori che siano lavoratori dipendenti sono collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.

4. Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della Giunta hanno diritto di percepire una indennità di funzione secondo le disposizioni del presente decreto. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.

5. I Consiglieri dell'Assemblea Capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministero dell'Interno in una quota parte dell'indennità del Sindaco, fissata dal medesimo decreto. La misura della predetta indennità tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica dell'Ente. L'indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa.

6. L'Amministrazione capitolina prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri dell'Assemblea capitolina che siano collocati in aspettativa non retribuita. Per gli stessi amministratori che non siano lavoratori dipendenti, l'amministrazione capitolina provvede a versare, al medesimo titolo, una cifra forfettaria annuale, da conferire per quote mensili alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data di conferimento dell'incarico, determinata secondo i criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

4. L'Amministrazione capitolina prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali, assicurativi e figurativi ai rispettivi istituti per il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina, gli Assessori componenti della Giunta capitolina ed i Presidenti dei Municipi. Per gli stessi amministratori che non siano lavoratori dipendenti, l'Amministrazione capitolina provvede a versare, al medesimo titolo, una cifra forfettaria annuale, da conferire per quote mensili alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data di conferimento dell'incarico, determinata secondo i criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

5. I Consiglieri dell'Assemblea capitolina hanno diritto di percepire una indennità di funzione, determinata con decreto del Ministro dell'Interno su proposta dell'Assemblea capitolina. La misura della predetta indennità tiene conto della complessità e specificità delle funzioni conferite a Roma Capitale, anche in considerazione della particolare rilevanza demografica e territoriale dell'Ente, nonché degli effetti previdenziali, assistenziali, assicurativi e figurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti che siano collocati, a richiesta, in aspettativa non retribuita conseguenti all'assunzione della carica di consigliere dell'Assemblea capitolina. Il Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea capitolina prevede l'applicazione per i Consiglieri di detrazioni dell'indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa.

6. I Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni Consiliari, il cui importo è determinato con decreto del Ministro dell'Interno su proposta dell'Assemblea capitolina. In nessun caso comunque, l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il Presidente del Municipio.

Articolo 6

~~Clausola di invarianza finanziaria~~

~~1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.~~

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma Capitale ed i loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e da ogni altra disposizione di legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello Statuto di Roma Capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello Statuto del Comune di Roma e del Regolamento del Consiglio Comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto

3. Fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in sessanta oltre il Sindaco.

4. Fino all'approvazione dello Statuto di Roma capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina, il Sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenendo conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformulare il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento.

Articolo 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, agli organi di Roma Capitale ed i loro componenti si applicano le disposizioni previste con riferimento ai comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e da ogni altra disposizione di legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello Statuto di Roma Capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina continuano altresì ad applicarsi le disposizioni dello Statuto del Comune di Roma e del Regolamento del Consiglio Comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto

1. **ABROGATO**

2. **ABROGATO**

Il suesposto ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio Comunale all'unanimità, con 56 voti favorevoli, nella seduta del 19 luglio 2010.



PROVINCIA
DI ROMA

Il Capo di Gabinetto
Direzione

Roma, 26 luglio 2010


A.O.O. Provincia di Roma - Ufficio GAB/0	
Anno 2010	Classificazione P.I.P.
Fascicolo /	
N. 119985	Data 26.7.2010

Consiglio dei Ministri
Presidenza
Dipartimento per gli Affari
Giuridici e Legislativi

In ottemperanza a quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, si trasmette il parere espresso dal Consiglio Provinciale in data odierna in ordine allo schema di Dlgs di cui all'art. 24 comma 5 della L. 42/2009 sull'ordinamento transitorio di Roma Capitale.

Cordiali saluti.

Maurizio Venafro
Maurizio Venafro



Sede centrale
Via IV Novembre 119/A 00187 Roma
Tel. 0667662734 - fax 0667662236
www.provincia.roma.it



PROVINCIA DI ROMA

MOZIONE N. 252 Proposta dalla Commissione Speciale per l'attuazione delle Riforme Istituzionali avente per oggetto:
"Parere sul primo decreto attuativo su Roma Capitale ai sensi dell'art. 24, comma 5 della Legge n. 42/2009".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO

che, in attuazione dell'art. 24, comma 5 della legge n.42 del 2009 il Governo è stato delegato ad emanare, con specifico decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, sentiti la regione Lazio, la Provincia di Roma e il comune di Roma, la disciplina per l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale.

TENUTO CONTO

dello schema di Decreto Legislativo trasmesso con nota del 13 luglio 2010 Prot. DAGL 50149/10.3.44 dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli Affari Legislativi e Giuridici.

CONSIDERATO

che la Commissione Speciale per l'Attuazione delle Riforme Istituzionali, si è riunita per l'esame del parere da esprimere al Governo in merito al decreto legislativo, ed ha apprezzato la volontà del Governo del Paese di indicare una speciale soluzione ai problemi della Capitale d'Italia, a cui seguirà la discussione sui successivi decreti attuativi previsti con la riforma stabilita dalla legge 42/2009 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità.

TUTTO CIO' PREMESSO

la Commissione Speciale per l'Attuazione delle Riforme Istituzionali, riunitasi il 14,15, 22 e 26 luglio 2010 ha evidenziato le seguenti considerazioni che rafforzano il parere positivo espresso:





PROVINCIA DI ROMA

a) il primo decreto definitivo dell'ordinamento di Roma Capitale dovrà, attraverso la previsione di idonee risorse e finanziamenti, valorizzare e razionalizzare il ruolo dei Municipi quali organi di governo locale;

b) il decreto in questione, dettando una disciplina transitoria dell'ordinamento di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 24, comma 9 della legge 42/2009, rappresenta il primo passo verso l'istituzione della città metropolitana di Roma Capitale;

c) il decreto dovrà garantire la valorizzazione del ruolo dei cittadini nelle decisioni amministrative, attraverso nuove forme di democrazia partecipativa.

IMPEGNA

il Presidente della Provincia ad esprimere parere positivo a nome del Consiglio sul primo decreto attuativo dell'ordinamento di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della legge 42/2009 con le considerazioni espresse in narrativa.





La Presidente della Regione Lazio

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI

CENTRO MESSAGGI

003321-28/07/10

ARRIVO

H 12.26.49

Prot. n. 222/SP

Roma, 26 luglio 2010

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli Affari Giuridici
e Legislativi

Riscontrando la vostra nota n. 50149/10.3.44 del 13 luglio u.s., ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 42 del 5 maggio 2009, acquisiti per le vie brevi i pareri dei Capogruppo del Consiglio Regionale, si comunica il parere favorevole allo schema di decreto legislativo recante norme in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.

Renata Polverini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale".
Intesa ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Repertorio atti n. *Folcu* del 29 luglio 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 luglio 2010

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", la quale all'articolo 24 demanda ad uno o più decreti delegati, adottati ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge delega, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, il compito di disciplinare l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale;

VISTO l'articolo 2, comma 3, della suindicata legge delega n. 42 del 2009, il quale prevede, tra l'altro, che sui decreti legislativi, di cui al comma 1, sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale", approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 giugno 2010, nel testo pervenuto con nota del 14 luglio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il successivo 16 luglio;

VISTA la nota n. 5778 DAGL/ 50149/10.3.44 del 23 luglio 2010, pervenuta il 26 luglio 2010 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole subordinato all'accoglimento di alcuni emendamenti, reso con ordine del giorno del 19 luglio 2010, n.81, approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Roma, che è stato diramato con nota n. CSR 0003553 P-2.17.4.1 del 27 luglio 2010;

VISTA la nota n. 5882 DAGL/ 50149/10.3.44 del 27 luglio 2010 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole, mozione n.252, espresso dal Consiglio della Provincia di Roma, diramato in pari data con nota CSR 0003570 P-2.17.4.1;

VISTA la nota n. 5913 DAGL/ 50149/10.3.44 del 28 luglio 2010 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato trasmesso il parere favorevole della Regione Lazio, diramato in pari data con nota CSR 0003603 P-2.17.4.1;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 28 luglio 2010, attesi i pareri favorevoli resi dalla regione Lazio e dalla provincia di Roma, sono stati esaminati gli emendamenti contenuti nel sopra citato parere del Comune di Roma e individuati, tra questi, i seguenti emendamenti, che i rappresentanti dell'ANCI hanno ritenuto condizionanti ai fini dell'espressione dell'intesa: all'articolo 3, commi 2 e 5; all'articolo 4, comma 10; articolo 5, comma 2, tranne ultimo periodo, nonché ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 5 e all'articolo 7, comma 3;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nella medesima riunione tecnica, il rappresentante dell'UPI ha condiviso gli emendamenti proposti dal Comune di Roma relativi all'articolo 3, commi 5 e 9 e che le Regioni hanno espresso avviso favorevole sul testo approvato dal Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nella medesima riunione tecnica del 28 luglio 2010, ha espresso contrarietà sugli emendamenti proposti dal Comune di Roma, in quanto suscettibili di produrre maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il rappresentante del Ministro delle riforme per il federalismo ha rimesso alla valutazione politica l'accoglimento di alcuni emendamenti, e ha espresso contrarietà sugli emendamenti relativi all'articolo 3, comma 2 (aumento del numero dei Consiglieri a 60 unità);

RILEVATO che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul testo approvato il 18 giugno 2010 dal Consiglio dei Ministri;

RILEVATO, altresì, che, nella medesima seduta, a seguito dell'esame di alcuni emendamenti (articolo 3, commi 2, 5 e 7 e articolo 5) proposti dal Comune di Roma, fatti propri dall'ANCI, è stata espressa l'intesa dall'ANCI e dall'UPI sul sopra citato testo approvato dal Consiglio dei Ministri a fronte dell'impegno del Ministro per le Riforme per il federalismo di proporre al Consiglio dei Ministri, al momento dell'approvazione definitiva del provvedimento, gli emendamenti relativi al numero dei municipi e alle indennità dei consiglieri;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale", nel testo trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il 16 luglio 2010.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto